

via Dott. G. Polar 46  
Casella postale 246  
6932 Lugano-Breganzona

Telefono  
058 866 61 40  
lu-ve 09.00-11.00

Fax  
058 866 61 49

DAL 1. OTTOBRE 2017  
NUOVI ORARI APERTURA  
SPORTELLO  
08.30-11.30  
14.00-16.00

## **Autorità Regionale di Protezione 3 sede di Lugano**

Lugano, 2 maggio 2018

**R Suisse**  
Spettabile  
Associazione StopARP  
Casella Postale 78  
6952 Canobbio

fu [REDACTED] **attinente di Lugano, con ultimo domicilio a Lugano**

Gentile [REDACTED]

facciamo riferimento allo scritto 19/23 aprile 2018 ed al riguardo le comunichiamo che, non essendoci una procura allegata, non siamo legittimati a darle informazioni in merito al caso specifico. In generale la informiamo che, con riferimento all'accesso agli atti degli eredi relativamente ad una procedura di una persona deceduta, il diritto di un terzo di consultare gli atti nonché gli obblighi dell'Autorità di protezione nei suoi confronti sono definiti dal diritto di protezione, non già dal diritto successorio. Di regola, i membri della famiglia non hanno diritto di consultare l'incarto, il principio è l'obbligo di discrezione espressamente previsto sia per l'autorità (art. 451 cpv. 1 CC) sia per i curatori (art. 413 cpv. 2 CC). L'obbligo di discrezione vale nei confronti di tutti i terzi, ossia le amministrazioni, le autorità giudiziarie e pure i privati; l'obbligo vale anche nei confronti dei parenti, salvo se la persona interessata ha acconsentito a che le informazioni che la concernono siano trasmesse o se questi hanno un diritto preponderante alla trasmissione delle informazioni o, infine, se hanno un diritto di consultare gli atti siccome parti alla procedura (CommFam Protection del l'adulte, COTTIER/HASSLER, ad. art. 451 N 10). L'obbligo di discrezione porta su tutti i dati personali relativi alla persona, fanno parte della sfera privata e segreta anche i dati relativi alla situazione finanziaria (CommFam Protection del l'adulte, COTTIER/HASSLER, ad. art. 451 N 12).

L'interesse pubblico esige che l'obbligo di discrezione perduri anche dopo la morte della persona interessata e che si proceda ad una scrupolosa valutazione quando si tratta di apportare delle eccezioni, anche per fornire informazioni agli eredi (CommFam Protection del l'adulte, COTTIER/HASSLER, ad. art. 451 N 13).

L'art. 451 cpv. 1 CC menziona espressamente gli interessi preponderanti come eccezioni all'obbligo di mantenere il segreto. Le eccezioni al principio del segreto possono avere una base legale espressa (art. 449c, 451 cpv. 2, 449b CC) oppure fondarsi sul consenso dell'interessato (CommFam Protection del l'adulte, COTTIER/HASSLER, ad. art. 451 N 26 e 27).

L'autorità procede, per determinare in che misura può essere derogato all'obbligo di discrezione, ad una valutazione degli interessi e questo anche se una disposizione legale o il consenso del diretto interessato l'autorizzano, di principio, a comunicare i dati (CommFam Protection del l'adulte, COTTIER/HASSLER, ad art. 451 N 24).

Ne discende che la posizione di erede non conferisce un diritto incondizionato di accedere agli atti relativi al defunto. Anche gli eredi devono far valere degli interessi particolari o essere stati espressamente autorizzati dal defunto all'accesso ai suoi dati;

come visto, tuttavia, anche in tali casi l'autorità di protezione è tenuta a valutare gli interessi in gioco.

Unica disposizione legale che fa riferimento diretto agli eredi è l'art. 425 cpv. 3 CC che prevede che l'autorità notifica il rapporto e i conti finali all'interessato o ai suoi eredi facendo presenti le disposizioni sulla responsabilità. Trattandosi degli eredi ci si deve chiedere, all'occorrenza, se degli interessi preponderanti non si oppongono alla trasmissione integrale del rapporto di attività e dei conti (CommFam Protection del l'adulte, COTTIER/HASSLER, ad art. 425 N 29). Inoltre, il diritto di essere informati degli eredi può essere limitato; sebbene la successione universale riguarda anche le pretese risarcitorie nei confronti degli organi di protezione, ciò che di principio implica il diritto di consultare gli atti, questo diritto può tuttavia essere limitato, in particolare se urta un interesse preponderante che tocca la sfera strettamente personale della persona deceduta (CommFam Protection del l'adulte, COTTIER/HASSLER, ad art. 425 N 25).

Di nuovo, quindi, in virtù del principio secondo il quale la posizione di erede non garantisce il libero accesso agli atti, nemmeno l'apertura di un processo di responsabilità apre le porte ai dati protetti della persona assistita (per la stessa conclusione, resa sotto l'egida del vecchio dritto tutorio, cfr. AFFOLTER, Droit des héritier de consulter le dossier, parere giuridico del 7 novembre 2008; ROSCH, Protection de la personnalité des personnes décédées, informations aux médias et consentement des héritiers, parere giuridico del 25 febbraio 2010, entrambi i contributi pubblicati sul sito dell'Associazione svizzera delle curatrice e dei curatori professionali [http://www.svbb-ascp.ch/fr/documentation/consultation\\_3.php](http://www.svbb-ascp.ch/fr/documentation/consultation_3.php)).

Quanto sopra è stato espressamente indicato in una recente sentenza della Camera di protezione in merito alla richiesta degli eredi, in quel caso respinta dall'autorità di protezione, di poter avere libero accesso all'incarto dell'interessato deceduto (cfr. decisione CDP n. 9.2014.203 del 18 agosto 2015).

Qualora intendesse mantenere la sua richiesta in nome e per conto della comunione ereditaria [redacted] la invitiamo gentilmente a voler trasmettere alla scrivente formale procura sottoscritta dagli eredi e a motivare l'istanza di accesso agli atti secondo i principi indicati sopra.

Con i nostri migliori saluti.

**Per l'Autorità Regionale di Protezione 3  
sede di Lugano**

**La presidente:**

Avv. A. Doldi

**La segretaria:**

R. Guadagnini

